



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Luigi Alessandro Scarano	Presidente
Roberto Simone	Consigliere
Pasqualina Anna Piera Condello	Consigliere
Irene Ambrosi	Consigliere
Antonella Pellecchia	Consigliera Rel.

Oggetto:

TRASPORTO SPEDIZIONE

Ud.20/11/2025 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14898/2023 R.G. proposto da:

██████████ nella qualità di titolare della C.S. Express di ██████████
██████████ con domicilio telematico all'indirizzo PEC del proprio difensore,
rappresentato e difeso dall'avvocato ██████████ ██████████

-ricorrente-

contro

Gls General Logistics Systems Italy Spa in persona del legale
rappresentante *pro tempore* e Trasport Espressi Srl in persona del legale
rappresentante *pro tempore*;

-intimati-

avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1916/2022 depositata il
29/12/2022.



Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2025 dalla Consigliera Antonella Pellecchia.

FATTI DI CAUSA

1. Il signor [REDACTED] titolare dell'impresa individuale C.S. Express di [REDACTED] conveniva avanti al Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi la società General Logistics Systems Italy S.p.A. (GLS), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del danneggiamento di due frigoriferi da bar in acciaio inox affidati al vettore per la relativa consegna al signor Antonio Trunfio.

Nella resistenza della convenuta società General Logistics Systems Italy S.p.A. (GLS), e chiamata in causa la società Trasporti Espressi S.r.l. - licenziataria del marchio GLS nella zona di Avellino in forza di contratto di franchising del 12 novembre 2012-, il Giudice di Pace rigettava la domanda.

2. Successivamente, con sentenza n. 1916/2022 del 28.12.2022 il Tribunale di Avellino, in riforma della decisione del giudice di prime cure, dichiarava l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita nei confronti della Trasporti Espressi S.r.l. e la carenza di legittimazione passiva della GLS S.p.A.

3. Avverso la suindicata pronuncia del giudice dell'appello il [REDACTED] nella qualità, propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Le intime non hanno svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con unico motivo il ricorrente denuncia <<violazione e falsa applicazione>> dell'art. 3 del d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.



Si duole che il giudice dell'appello abbia dichiarato improcedibile la domanda a causa del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita nei confronti del terzo chiamato in causa (Trasporti Espressi s.r.l.), erroneamente estendendo la legittimazione a eccepire l'improcedibilità anche al terzo chiamato, in violazione del dato testuale dell'art. 3, comma 1, D.L. n. 132/2014, che attribuisce tale facoltà esclusivamente al convenuto originario.

Lamenta che la condizione di procedibilità costituisce una deroga al diritto di azione ex art. 24 Cost., non potendo essere pertanto interpretata in senso estensivo, sicché il terzo chiamato non può sollevare l'eccezione di improcedibilità, spettando tale potere soltanto a chi riceve la *vocatio in ius* da parte dell'attore.

5. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.

Come questa Corte -anche a Sezioni Unite- ha già avuto modo di affermare, la mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio, e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo (Cass. SU n. 3452/2024; Cass. n. 186/2025).

La mediazione obbligatoria ha la sua *ratio* nelle dichiarate finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l'utilizzo delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario: posta questa finalità, l'istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alle predette finalità ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore stesso operato, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame, affinché, da un lato, non venga obliterata l'applicazione dell'istituto, e



dall'altro lo stesso non si determini una sorta di "effetto boomerang" sull'efficienza della risposta di giustizia. Per ogni altro profilo, sussiste il compito generale del giudice, a fini di risparmiare risorse giurisdizionali e non emettere la sentenza, di tentare e proporre egli stesso la conciliazione (artt. 185, 185-bis c.p.c.), dove il tentativo di conciliazione potrà avere svolgimento con maggiore probabilità di esito positivo.

Si è al riguardo precisato che spetta al mediatore, nel diligente adempimento del suo incarico professionale, esortare le parti a mettere ogni profilo "sul tappeto", ivi comprese altre richieste del convenuto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2010: «Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia», dunque l'intera lite.

L'accordo viene ricompreso nella proposta di conciliazione ex art. 11 del d.lgs., secondo cui, se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo, mentre, quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.

In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Piuttosto, la trattazione congiunta di più interessi di cui le varie parti siano portatrici sarà possibile all'interno dell'unico procedimento di mediazione: situazione che in diritto è ammessa ed in fatto è auspicabile, come è proprio delle funzioni di un bonario componimento degli interessi, affidato ad un terzo preparato ed estraneo alle parti.

La mediazione torna un modo attraverso il quale le parti provano a risolvere la lite, anche in maniera diversa dall'applicazione rigorosa delle norme che regolano la vicenda, ricercando un equilibrio tra i rispettivi interessi, purché questi vengano peraltro adeguatamente ponderati e non ridotti forzatamente "a pari merito", il tutto innanzi ad un organo apposito, per scongiurare l'introduzione della lite innanzi ad un giudice.



Orbene, nella specie il giudice dell'appello ha erroneamente dichiarato l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita nei confronti della terza chiamata società Trasporti Espressi S.r.l., senza considerare che:

a) la legittimazione a sollevare l'eccezione è riservata dalla legge esclusivamente al "convenuto", nozione che non include il terzo chiamato in garanzia;

b) le norme sulle condizioni di procedibilità sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazioni estensive a soggetti non espressamente contemplati;

c) la chiamata in garanzia instaura un rapporto processuale autonomo e distinto da quello principale, senza che il terzo assuma la qualità di convenuto rispetto alla domanda attorea.

6. Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo consegue l'accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Avellino, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Avellino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione in data 20 novembre 2025.

Il Presidente

Luigi Alessandro Scarano

